Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 aprile 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 850-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 marzo 1967, n. **212**.

Norme per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di caserme per i vigili del fuoco . . . . . Pag. 2139

LEGGE 19 aprile 1967, n. **213**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1967, n. 31, recante modificazioni alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 . . . Pag. 2139

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1967, n. **214**.

Modifiche alle norme per le elezioni dei Consigli giudiziari, approvate con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264 . . . Pag. 2140

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1966.

Periodi medi di occupazione mensile per autotrasportatori riuniti in organismi cooperativi delle provincie di Bologna, Ferrara, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo e Taranto . . . . Pag. 2142

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1967.

Declassificazione dalle provinciali di due tronchi e classificazione tra le provinciali di un tronco della strada provinciale « Via del Mare », in provincia di Pisa . . Pag. 2142

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1967.

Sessione ordinaria di aprile 1967 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti . . . . . Pag. 2143

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1967.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma . . . . Pag. 2143

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1967.

Nomina del direttore generale (provveditore) del Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena . . . . Pag. 2144

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 18 aprile 1967.

Proroga della gestione straordinaria della provincia di Forlì . . . . Pag. 2144

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Approvazione del piano regolatore del nucleo di industrializzazione di Crotone. Pag. 2145

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Campagnola Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 2145

Autorizzazione al comune di Baiso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 2145

Autorizzazione al comune di Tortorella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 2145

Autorizzazione al comune di Albinea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 2145

Autorizzazione al comune di San Valentino Torio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 2145

Autorizzazione al comune di Mercato San Severino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 2145

Autorizzazione al comune di Minori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 2145

Autorizzazione al comune di Poggio Mirteto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . Pag. 2145

Autorizzazione al comune di Valmontone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 2145

Autorizzazione al comune di Stienta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 2145

Autorizzazione al comune di Magliano Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 Pag. 2145

Autorizzazione al comune di Forano Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . Pag. 2145

Autorizzazione al comune di Novellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 2146

Autorizzazione al comune di Reggiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 2146

Autorizzazione al comune di Poviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 2146

Autorizzazione al comune di Gualtieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 2146

Autorizzazione al comune di Fabbrico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 2146

Autorizzazione al comune di Collagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . Pag. 2146

Autorizzazione al comune di Ricadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 2146

Autorizzazione al comune di Guardia Piemontese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 2146

Autorizzazione al comune di Castroregio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 2146

Autorizzazione al comune di Grisolia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 2146

Autorizzazione al comune di Lattarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 2146

Autorizzazione al comune di Mendicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . Pag. 2146

Autorizzazione al comune di Mongrassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 2146

Autorizzazione al comune di Panettieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 2146

Autorizzazione al comune di San Cosmo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 2147

Autorizzazione al comune di Papasidero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 2147

Autorizzazione al comune di Rota Greca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . Pag. 2147

Autorizzazione al comune di Piane Crati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 2147

Autorizzazione al comune di Arrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 2147

Autorizzazione al comune di Amelia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 2147

Autorizzazione al comune di Testico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 2147

Autorizzazione al comune di San Donato di Ninea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 2147

Autorizzazione al comune di Monterchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 2147

Autorizzazione al comune di Monte San Savino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 2147

Autorizzazione al comune di Zoppè di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . Pag. 2147

Autorizzazione al comune di Castelbaronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . Pag. 2147

Autorizzazione al comune di Pastorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 2147

Autorizzazione al comune di Ro Ferrarese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 2147

Autorizzazione al comune di San Giovanni Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 2148

Autorizzazione al comune di Cesenatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 2148

Autorizzazione al comune di Bassiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 2148

Autorizzazione al comune di Roccamassima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . Pag. 2148

Autorizzazione al comune di Villa Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 2148

Autorizzazione al comune di Montelupone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 2148

Autorizzazione al comune di Arre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 2148

Autorizzazione al comune di Bagnoli di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 2148

Autorizzazione al comune di Barbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 2148

Autorizzazione al comune di Battaglia Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . Pag. 2148

Autorizzazione al comune di Castelbaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 2148

Autorizzazione al comune di Boara Pisani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 2148

Autorizzazione al comune di Granze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 2148

Autorizzazione al comune di Masi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 2148

Autorizzazione al comune di Megliadino San Fidenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 2149

Autorizzazione al comune di Sant'Urbano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 2149

Autorizzazione al comune di Chianni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 2149

Autorizzazione al comune di Villa Estense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 2149

Autorizzazione al comune di Riolo Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 2149

Autorizzazione al comune di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 2149

Errata-corrige . . . . Pag. 2149

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale « A. Righi » di Taranto, ad accettare una donazione . . . . Pag. 2149

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea. Pag. 2149

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di laurea . . . Pag. 2149

Ministero delle finanze: Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 22 (settore pollame), per il periodo dal 1° gennaio 1967 al 31 gennaio 1967 . . . . Pag. 2150

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Scioglimento dell'Amministrazione ordinaria e nomina del commissario ministeriale del Consorzio di miglioramento fondiario « Piane di Filecchio », con sede in Coreglia Antelminelli (Lucca) . . . . Pag. 2153

Esito di ricorso . . . . Pag. 2153

Avvisi di rettifica . . . . Pag. 2153

Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 5,50 % Serie ordinaria; 5,50 % Serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno » - emissione 1963 e 1964; 6 % Serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno » - emissione 1964 3ª, 4ª e 5ª emissione; 6 % Serie speciale Novennale . . Pag. 2153

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio nazionale delle ricerche: Concorso per esami e per titoli a un posto di ricercatore in prova nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche presso il Centro di studio per la chimica applicata in Genova . . Pag. 2154

Ministero della pubblica istruzione: Concorso per titoli ed esame a sei posti di preside negli istituti professionali alberghieri . . . . Pag. 2158

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Riccione (Forlì) . . . . . Pag. 2159

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Sostituzione di un membro delle Commissioni esaminatrici per le qualifiche di ufficiale navale e ufficiale macchinista per il concorso pubblico a complessivi centotrentaquattro posti di varie qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto Pag. 2159

Ufficio medico provinciale di Campobasso: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso. Pag. 2160

Ufficio veterinario provinciale di Verona: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Verona. Pag. 2160

Ufficio veterinario provinciale di Nuoro: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro . . Pag. 2160

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 marzo 1967, n. **212**.

Norme per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di caserme per i vigili del fuoco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire edifici da destinare a caserme dei vigili del fuoco nonchè a provvedere all'ampliamento e adattamento delle caserme esistenti nelle località che saranno indicate dal Ministero dell'interno, nei limiti dei fondi annualmente assegnati al Ministero dei lavori pubblici con le modalità di cui al successivo articolo 2.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo si provvede con i fondi dovuti dalle Amministrazioni provinciali dall'anno 1965 a titolo di ammortamento dei mutui concessi dalla soppressa Cassa sovvenzioni antincendi per la costruzione di nuove caserme o per l'adattamento di quelle esistenti.

Le somme affluite annualmente a tale titolo verranno versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

In relazione a tali versamenti saranno disposte, con decreti del Ministro per il tesoro, corrispondenti assegnazioni di fondi ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

La progettazione delle opere e la direzione tecnica dei lavori spettano al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi.

I progetti sono approvati, qualunque sia l'importo, dai Provveditori regionali alle opere pubbliche competenti per territorio, su parere dei rispettivi Comitati tecnico-amministrativi.

L'esecuzione dei lavori è effettuata sotto l'alta vigilanza dell'Ufficio del genio civile competente per territorio.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano le norme relative alla esecuzione delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Le indennità per le espropriazioni eventualmente occorrenti sono determinate dall'Ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 marzo 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI — TAVIANI — PIERACCINI — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 19 aprile 1967, n. **213**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1967, n. 31, recante modificazioni alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1967, n. 31, recante modificazioni alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 *sono aggiunti i seguenti commi*:

« Le imprese artigiane danneggiate ammesse ai benefici del presente decreto possono altresì ottenere i finanziamenti previsti dal comma precedente per somme eccedenti i tre milioni e non superiori a otto alle stesse condizioni previste nel medesimo comma precedente, per la durata massima di cinque anni, purchè la relativa domanda sia presentata agli istituti di credito entro il 31 luglio 1967.

Le provvidenze previste dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e seguenti, sono estese anche ai territori colpiti da movimenti franosi verificatisi in conseguenza delle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1967

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1967, n. **214**.

Modifiche alle norme per le elezioni dei Consigli giudiziari, approvate con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2 della legge 12 ottobre 1966, n. 825, con il quale il Governo è stato delegato ad emanare norme per provvedere alle modifiche necessarie del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, è sostituito dal seguente:

« Ogni biennio, nella prima domenica del mese di aprile, i magistrati di carriera addetti agli uffici compresi nella circoscrizione di ciascun distretto procedono alle elezioni dei componenti del Consiglio giudiziario, previste dall'art. 1 della legge 12 ottobre 1966, n. 825 ».

Art. 2.

Dopo l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, è inserito il seguente art. 2-*bis*:

« Nelle sedi di Corte di appello nelle quali i magistrati assegnati in pianta negli uffici del distretto superano il numero di trecento il presidente costituisce più uffici elettorali, presso ciascuno dei quali sono ammessi a votare non più di trecento magistrati.

Il presidente della Corte di appello procede alla formazione di appositi elenchi, con l'indicazione nominativa dei magistrati e dell'ufficio elettorale dove ciascuno di essi deve votare.

Tali elenchi vanno affissi nell'atrio della Corte il giorno della votazione e copie di essi sono consegnate ai presidenti degli uffici elettorali.

I magistrati aventi diritto al voto, che per qualsiasi ragione non siano stati inclusi in detti elenchi, votano presso l'ufficio primo.

Nell'ipotesi prevista dal precedente comma primo presidenti degli uffici elettorali sono nominati dal presidente della Corte di appello tra i presidenti di sezione e, in mancanza, tra i consiglieri della Corte.

Per la composizione degli uffici elettorali si applicano le disposizioni previste dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, comma terzo, quarto e quinto ».

Art. 3.

L'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, è sostituito dal seguente:

« Costituiti l'ufficio o gli uffici elettorali, i presidenti, non oltre le ore 9, danno inizio alla votazione, che è segreta.

Il presidente dell'ufficio elettorale, o chi ne fa le veci, consegna a ciascun votante una scheda conforme al modello allegato al presente decreto.

Il votante scrive sulla scheda, già predisposta con l'indicazione delle funzioni di ogni componente effettivo o supplente, cognome, nome e residenza degli otto magistrati, prescelti tra quelli del distretto, indicando separatamente i componenti effettivi e quelli supplenti; indi piega la scheda e la riconsegna al presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la pone nell'urna.

Sono vietate, sotto sanzione di nullità, indicazioni diverse da quelle previste dal precedente comma.

E' nulla la scheda nella quale siano dati più di otto voti.

L'omissione di alcuna delle indicazioni richieste per i candidati, quando non importi incertezza circa la persona, non rende nullo il voto.

Le schede sono fornite a ciascuna Corte di appello o sezione distaccata a cura del Ministero di grazia e giustizia.

Ogni Corte di appello o sezione distaccata deve essere sempre provvista di un numero di schede non inferiore al doppio dei magistrati assegnati dalle piante organiche agli uffici del distretto. All'uopo ogni presidente deve tempestivamente chiedere al Ministero le schede necessarie per integrare il numero suddetto ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, è sostituito dal seguente:

« La votazione ha luogo secondo le norme del precedente art. 3 ed il presidente della sezione distaccata esercita le funzioni attribuite al presidente della Corte ».

Art. 5.

L'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, è sostituito dal seguente:

« Trascorse cinque ore dall'apertura della votazione, e dopo che tutti i presenti nella sala hanno votato, il presidente di ciascun ufficio dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero dei votanti, secondo la lista compilata dal segretario, la quale viene poi chiusa in un piego, su cui appongono la firma lo stesso presidente ed almeno uno degli scrutatori. Le liste sono conservate nell'archivio della Corte.

Il presidente di ciascun ufficio elettorale procede, quindi, allo spoglio dei voti, estraendo dall'urna le schede una per volta. Letti a voce alta i nomi dei candidati per i quali è espresso il voto, la scheda è consegnata ad uno degli scrutatori, mentre l'altro scrutatore, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti che ciascun candidato va riportando come effettivo o come supplente.

Terminato lo spoglio, vengono formati separati elenchi per categoria per gli effettivi e per i supplenti, in base ai voti riportati da ciascun candidato.

Ogni ufficio elettorale risolve, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, le questioni relative alla eleggibilità dei candidati, e se taluno di essi risulti ineleggibile, provvede ad escluderlo dall'elenco.

Nel caso di costituzione di più uffici elettorali i presidenti trasmettono, immediatamente dopo il compimento delle operazioni previste dai precedenti commi, copia del verbale della votazione e degli elenchi al presidente dell'ufficio primo ».

Art. 6.

L'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, è sostituito dal seguente:

« Qualora la Corte d'appello non comprenda sezioni distaccate, nè presso di essa siano stati costituiti più uffici, l'ufficio elettorale, nella stessa seduta, proclama eletti il magistrato di cassazione, i due magistrati di Corte d'appello e i due magistrati di tribunale, compresi nell'elenco degli effettivi, ed il magistrato di Cassazione, il magistrato di Corte di appello ed il magistrato di tribunale compresi nell'elenco dei supplenti, che hanno rispettivamente riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti è preferito il più anziano nelle rispettive funzioni.

Di tutte le operazioni elettorali viene redatto verbale, copia del quale è trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

L'originale è conservato nell'archivio della Corte.

Qualora la Corte di appello comprenda sezioni distaccate, o presso di essa siano stati costituiti più uffici, l'ufficio primo, appena pervenute le copie dei verbali e degli elenchi degli altri uffici elettorali e di quelle della sezione distaccata, procede alla formazione degli elenchi e alla proclamazione degli eletti, in base alla somma dei voti riportati da ogni candidato, per ciascuna qualifica, negli uffici elettorali della Corte di appello e in quello della sezione distaccata ».

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, è sostituito dal seguente:

« Se i membri cessati dalla carica durante il biennio non possono essere sostituiti nel modo indicato nel terzo comma dell'art. 1 della legge 12 ottobre 1966, n. 825, si procede ad elezioni suppletive ».

Art. 8.

L'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, è sostituito dal seguente:

« L'art. 1, comma terzo, della legge 12 ottobre 1966, n. 825, si applica anche quando occorra sostituire i membri dei Consigli giudiziari che siano trasferiti fuori del distretto ».

Art. 9.

L'allegato *A* al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, è sostituito dall'allegato *A* al presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1967

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 112. — GRECO

ALLEGATO A - Modello della scheda per le elezioni dei Consigli giudiziari

Lembo da incollare

Margine da piegare

ELEZIONE DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

presso la Corte di appello di . . . .

COMPONENTI EFFETTIVI

1) . . . . Magistrato di Corte di cassazione (o di Corte di appello nei distretti nei quali non è possibile eleggere magistrati di cassazione)
2) . . . . Magistrato di Corte di appello
3) . . . . Magistrato di Corte di appello
4) . . . . Magistrato di Tribunale
5) . . . . Magistrato di Tribunale

COMPONENTI SUPPLENTI

1) . . . . Magistrato di Corte di cassazione (o di Corte di appello nei distretti nei quali non è possibile eleggere magistrati di cassazione)
2) . . . . Magistrato di Corte di appello
3) . . . . Magistrato di Tribunale

Margine da piegare

Visto, *il Ministro per la grazia e la giustizia*
REALE

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1966.

Periodi medi di occupazione mensile per autotrasportatori riuniti in organismi cooperativi delle provincie di Bologna, Ferrara, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo e Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e del salario medio per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile, i salari medi giornalieri e la loro decorrenza per gli autotrasportatori riuniti nei seguenti organismi cooperativi, sono così determinati:

Bologna:

Gruppo autotrasportatori Centro latte - Bologna:
periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;
salario medio giornaliero: L. 720;
decorrenza: 1° marzo 1965.

Gruppo autotrasportatori « Rivareno » - Bologna:
periodo di occupazione media mensile: 20 giornate;
salario medio giornaliero: L. 720;
decorrenza: 1° febbraio 1964.

Gruppo piccoli autotrasportatori Granarolo latte - Bologna:
periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;
salario medio giornaliero: L. 720;
decorrenza: 1° settembre 1964.

Gruppo raccolta e trasporto latte - Bologna:
periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;
salario medio giornaliero: L. 720;
decorrenza: 1° marzo 1965.

Ferrara:

Gruppo autonomo piccoli autotrasportatori - Bosco Mesola:
periodo di occupazione media mensile: 12 giornate;
decorrenza: 1° aprile 1965.

Gruppo trasportatori locali - Goro:
periodo di occupazione media mensile: 20 giornate;
decorrenza: 1° agosto 1965.

Ravenna:

Gruppo autotrasporti ribaltabili - Pisignano di Cervia:
periodo di occupazione media mensile: 16 giornate;
salario medio giornaliero: L. 600;
decorrenza: 1° giugno 1965.

Reggio Emilia:

Unione autotrasportatori « Felina » di Castelnuovo Monti:
periodo di occupazione media mensile: 21 giornate;
salario medio giornaliero: L. 800;
decorrenza: 1° aprile 1965.

Rovigo:

Libera carovana autotrasportatori Portotollese - Porto Tolle:
periodo di occupazione media mensile: 20 giornate
salario medio giornaliero: L. 1000;
decorrenza: 1° maggio 1965.

Libera carovana autotrasportatori Donadese - Rosolina:
periodo di occupazione media mensile: 20 giornate
salario medio giornaliero: L. 1000;
decorrenza: 1° giugno 1965.

Taranto:

Carovana auto-ippotrasportatori « S. Eligio » - Lizzano:

Per i soci autotrasportatori:
periodo di occupazione media mensile: 25 giornate;
salario medio giornaliero: L. 2000;
decorrenza: 1° settembre 1964.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 luglio 1966

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(4198)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1967.

Declassificazione dalle provinciali di due tronchi e classificazione tra le provinciali di un tronco della strada provinciale « Via del Mare », in provincia di Pisa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1964, n. 4292/4450, con il quale è stata classificata provinciale, al n. 1), la strada « Via del Mare »: da Pisa a San Pietro a Grado alla strada statale n. 1 presso Tombolo, da San Pietro a Grado al Lido di Tirrenia, estesa km. 14+500;

Vista la deliberazione 31 maggio 1966, n. 226, con la quale l'Amministrazione provinciale di Pisa, a seguito della chiusura a pubblico transito di un tratto intermedio della diramazione « La Bigattiera-Lido Tirrenia » (indicata nel decreto come « San Pietro a Grado-Lido Tirrenia »), della strada provinciale succitata, tratto che è stato incorporato nella zona d'insediamento delle istallazioni militari del C.A.M.E.N., ha chiesto la declassifica dei seguenti tratti:

1) Pisa-San Pietro a Grado, dell'estesa di km. 3+800;

2) La Bigattiera-Lido di Tirrenia (nella dizione del decreto « da San Pietro a Grado al Lido di Tirrenia »), dell'estesa di km. 5+500;

e la classificazione tra le provinciali del tratto di strada « San Pietro a Grado-strada statale n. 224 », in proseguimento del tratto già provincializzato « San Pietro a Grado-strada statale n. 1 », dell'estesa di km. 0+800;

Visto il parere espresso in merito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 17 gennaio 1967, numero 1685;

Ritenuto, pertanto, che la proposta di cui sopra sia meritevole d'accoglimento e che occorre, conseguente-

mente, rettificare la dizione del tracciato della predetta « Via del Mare » in (dalla strada statale n. 224 di Marina di Pisa, presso San Pietro a Grado, alla strada statale n. 1 « Aurelia », presso Tombolo), dell'estesa di chilometri 6+000;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n 126 e 16 settembre 1960, n. 1014:

1) il tratto « Pisa-San Pietro a Grado » della strada provinciale « Via del Mare », cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è classificato comunale entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Pisa (estesa km. 3+800);

2) il tratto « La Bigattiera-Lido di Tirrenia » della strada provinciale « Via del Mare » è declassificato dalla categoria delle strade provinciali e, mentre il tronco intermedio incorporato nella zona C.A.M.E.N. cessa di essere strada d'uso pubblico, i due tronchi estremi, « La Bigattiera-confine nord-est zona C.A.M.E.N. » e « confine sud-ovest zona C.A.M.E.N.-Lido di Tirrenia » vanno considerati vicinali;

3) il tratto « San Pietro a Grado-strada statale n. 224 » in proseguimento del tronco già provincializzato « San Pietro a Grado-strada statale n. 1 " Aurelia " » è classificato provinciale;

4) la strada classificata provinciale al n. 1) del decreto di cui alle premesse con la denominazione di « Via del Mare » assume il seguente tracciato: « dalla strada statale n. 224 di Marina di Pisa, presso San Pietro a Grado, alla strada statale n. 1 " Aurelia ", presso Tombolo », dell'estesa di km. 6+000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1967

Il Ministro: MANCINI

(4201)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1967.

Sessione ordinaria di aprile 1967 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, ed il regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di aprile 1967 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendano che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da L. 400, debbono essere corredate:

a) dell'estratto dell'atto di nascita;

b) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonchè le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Nel caso in cui, a norma dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, i suddetti requisiti debbano essere accertati di ufficio dal Tribunale della circoscrizione in cui l'aspirante risiede, le domande dovranno contenere le precise indicazioni.

I certificati di cittadinanza e del casellario giudiziale verranno altresì acquisiti agli atti a cura dello stesso Tribunale;

c) della ricevuta di versamento all'Erario della somma di L. 2400 (duemilaquattrocento), ai termini dello art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale, con imputazione sul cap. X, capitolo 3449, art. 1 (« quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisori ufficiali dei conti »).

Le domande degli aspiranti iscritti in un albo professionale debbono essere corredate, oltre che dei documenti su indicati, anche del certificato col quale l'organo, che ha la custodia dell'albo, attesta l'attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle « nuove norme sulla imposta di bollo » (decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, modificato con legge 5 dicembre 1964, n. 1267) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Roma, addì 28 marzo 1967

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1967
Registro n. 11 Grazia e giustizia, foglio n. 222

(4344)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1967.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 15 maggio 1939, n. 773, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari » di Parma ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 207, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 1° febbraio 1967, riguardante la nomina, per un triennio, del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Vista la lettera n. 464, del 13 febbraio 1967, con la quale la prefettura di Parma ha comunicato che il gruppo industriali conservieri dell'Unione parmense ha designato il dott. Gilberto Greci, quale rappresentante degli industriali in seno al predetto Consiglio, in sostituzione del sig. Francesco Mutti, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Gilberto Greci è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma, in rappresentanza degli industriali, in sostituzione del signor Francesco Mutti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 aprile 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(3906)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1967.

Nomina del direttore generale (provveditore) del Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto 8 febbraio 1962, con il quale il dott. Aurelio Gandini veniva nominato direttore generale (provveditore) del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena;

Vista la delibera adottata dalla Deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena, nelle riunioni del 30 e del 31 marzo 1967;

Ritenuto che il dott. Aurelio Gandini, per l'età raggiunta, deve cessare dalle funzioni di direttore generale (provveditore) del Monte dei Paschi di Siena;

Visto in particolare l'art. 20 del vigente statuto del Monte dei Paschi di Siena;

D'intesa con la Deputazione amministratrice del predetto Istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il prof. dott. Paolo Pagliazzi è nominato, con effetto dal 1° maggio 1967, direttore generale (provveditore) del Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, in sostituzione del dott. Aurelio Gandini cessato dall'incarico per raggiunti limiti di età.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 aprile 1967

Il Ministro: COLOMBO

(4468)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 18 aprile 1967.

Proroga della gestione straordinaria della provincia di Forlì.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 gennaio 1967, è stato sciolto il Consiglio provinciale di Forlì ed è stata nominata la Commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'Ente, composta dal vice prefetto dott. Guido Saladino, presidente, dal vice prefetto dott. Ignazio Marotta e dall'ispettore generale di ragioneria rag. Tommaso Petrillo, componenti.

La scadenza del periodo previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, trova l'Amministrazione straordinaria impegnata nell'adozione e nell'attuazione di complessi ed indifferibili provvedimenti amministrativi, quali — tra l'altro — la esecuzione di numerose ed importanti opere pubbliche e la sistemazione di diversi istituti assistenziali.

In tali circostanze, la cessazione dell'attuale gestione straordinaria si rivelerebbe gravemente pregiudizievole per gli interessi dell'Ente, per cui se ne presenta necessaria la proroga. E poichè il Consiglio provinciale di Forlì è stato per la seconda volta in due anni, si ritiene di avvalersi della facoltà di cui all'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, prorogando la gestione straordinaria in atto fino al termine di un anno a decorrere dalla data del citato decreto presidenziale.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna, si è provveduto a prorogare la gestione predetta a termini del già citato articolo 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, richiamato in vigore dall'art. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 328.

Forlì, addì 18 aprile 1967

Il prefetto: FRANZÈ

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 gennaio 1967, con il quale è stato sciolto il Consiglio provinciale di Forlì e nominata la Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione dell'Ente, fino all'insediamento degli organi ordinari, composta dal vice prefetto dott. Guido Saladino, presidente, dal vice prefetto dott. Ignazio Marotta e dall'ispettore generale di ragioneria rag. Tommaso Petrillo, componenti;

Considerato che a norma dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, la gestione straordinaria dell'Ente anzidetto può essere prorogata, dopo il primo periodo di tre mesi, fino alla durata di un anno, essendo stato il Consiglio provinciale sciolto per la seconda volta nell'arco di due anni;

Ritenuta la necessità che la gestione straordinaria, per i motivi esposti nell'unita relazione, che fa parte integrante del presente decreto, venga prorogata a termini di legge;

Visti gli articoli: 323 del testo unico 4 febbraio 1915, numeri 148, 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, numeri 2839 e 1 della legge 18 maggio 1951, n. 328;

Decreta:

L'amministrazione straordinaria della provincia di Forlì, affidata con decreto del Presidente della Repubblica alla Commissione composta dal vice prefetto dottor Guido Saladino, presidente, dal vice prefetto dottor Ignazio Marotta e dall'ispettore generale di ragioneria rag. Tommaso Petrillo, componenti, è prorogata fino al periodo di un anno a decorrere dal 23 gennaio 1967, data del citato decreto presidenziale.

Forlì, addì 18 aprile 1967

Il prefetto: FRANZÈ

(4368)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore del nucleo di industrializzazione di Crotone

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 14 marzo 1967, è stato approvato il piano regolatore del nucleo di industrializzazione di Crotone.

Copie di tale decreto e degli atti che di esso formano parte integrante, munite del visto di conformità agli originali, saranno depositate presso la sede del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Crotone a disposizione dei Comuni e degli Enti che vi abbiano interesse.

(3880)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Campagnola Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Campagnola Emilia (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.514.261, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4122)

Autorizzazione al comune di Baiso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Baiso (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.382.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4123)

Autorizzazione al comune di Tortorella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Tortorella (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.920.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4124)

Autorizzazione al comune di Albinea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Albinea (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.569.812, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4125)

Autorizzazione al comune di San Valentino Torio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di San Valentino Torio (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.755.168, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4126)

Autorizzazione al comune di Mercato San Severino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Mercato San Severino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.885.114, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4128)

Autorizzazione al comune di Minori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Minori (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.676.584, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4127)

Autorizzazione al comune di Poggio Mirteto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Poggio Mirteto (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.329.091, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4129)

Autorizzazione al comune di Valmontone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Valmontone (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.406.467, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4130)

Autorizzazione al comune di Stienta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Stienta (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.463.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4131)

Autorizzazione al comune di Magliano Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Magliano Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.975.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4132)

Autorizzazione al comune di Forano Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Forano Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.336.381, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4133)

Autorizzazione al comune di Novellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Novellara (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.841.394, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4134)

Autorizzazione al comune di Reggiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Reggiolo (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.099.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei, due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4135)

Autorizzazione al comune di Poviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Poviglio (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.476.244, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4136)

Autorizzazione al comune di Gualtieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Gualtieri (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.655.274, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4137)

Autorizzazione al comune di Fabbrico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Fabbrico (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.450.452, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4138)

Autorizzazione al comune di Collagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Collagna (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.474.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4139)

Autorizzazione al comune di Ricadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Ricadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.807.252, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4140)

Autorizzazione al comune di Guardia Piemontese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Guardia Piemontese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.535.790 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4143)

Autorizzazione al comune di Castroregio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Castroregio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.378.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4141)

Autorizzazione al comune di Grisolia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Grisolia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.487.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4142)

Autorizzazione al comune di Lattarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Lattarico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.405.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4144)

Autorizzazione al comune di Mendicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Mendicino (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.109.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4145)

Autorizzazione al comune di Mongrassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Mongrassano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.854.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4146)

Autorizzazione al comune di Panettieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Panettieri (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.389.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4147)

Autorizzazione al comune di San Cosmo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di San Cosmo Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.835.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a, sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4151)

Autorizzazione al comune di Papasidero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Papasidero (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.021.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4148)

Autorizzazione al comune di Rota Greca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Rota Greca (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.277.497, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4149)

Autorizzazione al comune di Piane Crati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Piane Crati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.149.804, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4150)

Autorizzazione al comune di Arrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Arrone (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.960.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4153)

Autorizzazione al comune di Amelia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Amelia (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.557.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4154)

Autorizzazione al comune di Testico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Testico (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 321.982, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4155)

Autorizzazione al comune di San Donato di Ninea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di San Donato di Ninea (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.324.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4152)

Autorizzazione al comune di Monterchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Monterchi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.942.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4156)

Autorizzazione al comune di Monte San Savino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Monte San Savino (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.873.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4157)

Autorizzazione al comune di Zoppè di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Zoppè di Cadore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.196.236, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4159)

Autorizzazione al comune di Castelbaronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Castelbaronia (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 928.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4160)

Autorizzazione al comune di Pastorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Pastorano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.003.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4161)

Autorizzazione al comune di Ro Ferrarese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Ro Ferrarese (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.040.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4162)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di San Giovanni Valdarno (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.457.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4158)

Autorizzazione al comune di Cesenatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Cesenatico (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.542.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4163)

Autorizzazione al comune di Bassiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Bassiano (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.057.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4164)

Autorizzazione al comune di Roccamassima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Roccamassima (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.305.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4165)

Autorizzazione al comune di Villa Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Villa Latina (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.162.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4166)

Autorizzazione al comune di Montelupone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Montelupone (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.018.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4167)

Autorizzazione al comune di Arre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Arre (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 989.308, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la sommini strazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4168)

Autorizzazione al comune di Bagnoli di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Bagnoli di Sopra (Padova) viene autorizzato ad assumere, un mutuo di L. 6.110.329, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4169)

Autorizzazione al comune di Barbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Barbona (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.441.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4170)

Autorizzazione al comune di Battaglia Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Battaglia Terme (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.974.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4171)

Autorizzazione al comune di Castelbaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Castelbaldo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.019.954, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4172)

Autorizzazione al comune di Boara Pisani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Boara Pisani (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.921.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4173)

Autorizzazione al comune di Granze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Granze (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.443.414, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4174)

Autorizzazione al comune di Masi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Masi (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.052.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4176)

Autorizzazione al comune di Megliadino San Fidenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Megliadino San Fidenzio (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo L. 9.111.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4175)

Autorizzazione al comune di Sant'Urbano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Sant'Urbano (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.469.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4177)

Autorizzazione al comune di Chianni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Chianni (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.547.323, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4178)

Autorizzazione al comune di Villa Estense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Villa Estense (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.588.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4179)

Autorizzazione al comune di Riolo Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Riolo Terme (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.489.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4186)

Autorizzazione al comune di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1967 il Comune di Reggio Calabria (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.042.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4442)

Errata-corrige

Nel comunicato concernente l'autorizzazione alla provincia di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93, del 13 aprile 1967, ove è detto: «... un mutuo di L. 496.000.000, ...» leggasi: «... un mutuo di L. 2.496.000.000, ...».

(4466)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale « A. Righi » di Taranto, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Taranto n. 232334 dell'11 giugno 1966, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale « A. Righi » di Taranto, è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 300.000. disposta a suo favore da insegnanti, alunni ed amici del defunto prof. ing. Giovanni Bucalo, allo scopo di istituire un premio di studio intitolato alla memoria del predetto docente.

(4027)

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Francesca Gallo, nata a Floridia (Siracusa) il 16 settembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Materie letterarie, conseguito presso lo Istituto universitario di magistero di Catania il 15 giugno 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto universitario di magistero di Catania.

Il dott. Giovanni Decina, nato a Roma il 21 settembre 1929, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in Giurisprudenza, conseguito presso l'Università di Roma il 13 marzo 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Ennio Mastromatteo, nato a Vico del Gargano (Foggia) il 27 febbraio 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Farmacia, conseguito presso l'Università di Cagliari il 27 febbraio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Cagliari.

Il dott. ing. Domenico Lai, nato a Pabillonis (Cagliari) il 5 maggio 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Ingegneria civile, sezione edile, conseguito presso l'Università di Cagliari il 16 giugno 1962.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Cagliari.

(4035)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di laurea

Il dott. Luigi Martiradonna, nato a Bari il 10 settembre 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Giurisprudenza, rilasciatogli dall'Università di Bari il 6 marzo 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

Il dott. Michele Cea, nato a Toritto (Bari) il 28 settembre 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Lettere, rilasciatogli dall'Università di Bari il 5 settembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

Il dott. Davide Catasta, nato a Cupra Marittima (Ascoli Piceno) il 14 ottobre 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di specializzazione in Radiologia, rilasciatogli dall'Università di Roma in data 22 gennaio 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(4036)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 22 (settore pollame), per il periodo dal 1° gennaio 1967 al 31 gennaio 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 22 (Settore pollame) in provenienza da:

- **Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.**
- **Paesi terzi.**

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE, VALIDI DAL 1° GENNAIO 1967 AL 31 GENNAIO 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi: Prelievo	Paesi terzi: T.C. %
01.05		Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):								
	01 13	- di peso non superiore a 185 grammi . .	per numero	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	15,30	
		- altri:								
	02 14	- - polli e galline	per kg	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	51,65	
	03 15	- - anatre	»	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95	59,00	
	07 17	- - oche	»	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	60,05	
	06 16	- - tacchini	»	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	61,40	
	09 18	- - faraone	»	21,30	21,30	21,30	21,30	21,30	97,30	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:								
		- volatili da cortile interi:								
		- - polli e galline (*a*):								
	06	- - - spennati, senza intestino, con la testa e le zampe	»	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	62,20 (c)	
	07	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio	»	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	73,80 (c)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi: Prelievo	Paesi terzi: T.C. %
02.02 (segue)	08	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio	per kg	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	79,50 (d)	
		- - anatre (a):								
	10	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	67,40	
	12	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio	»	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	84,30 (e)	
		- - oche (a):								
	17	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	87,90	
	19	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio	»	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	85,80	
	13	- - tacchini	»	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	87,70	
	15	- - faraone	»	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	139,00 (f)	
		- parti di volatili da cortile (diverse dalle frattaglie):								
	22	- - disossate	»	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	161,50	
		- - non disossate:								
		- - - petti e pezzi di petti:								
	24	- - - - di tacchini	»	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	161,50	
	27	- - - - di altri volatili	»	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	113,05	
		- - - cosce e pezzi di cosce:								
	28	- - - - sottocosce (drumsticks) e pezzi di sottocosce di tacchini	»	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	60,55	
	32	- - - - altri	»	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	100,95	
		- - - metà o quarti di:								
	34	- - - - polli e galline	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	79,50 (d)	
	37	- - - - anatre	»	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	84,30 (e)	
	40	- - - - oche	»	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	85,80	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
02.02 (segue)	41	- - - - tacchini	per kg	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	87,70	
	44	- - - - faraone	»	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	139,00	
	47	- - - ali intere, anche senza la punta .	»	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	60,55	
	50	- - - dorsi; colli; dorsi con colli; codrioni; punte di ali	»	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	40,35 (g)	
	54	- - - altre	»	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	161,50	
	02 03	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	37,15	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:								
	01 02 03	A. fegati grassi d'oca o di anatra	»	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	423,85 (b)	5
	04 05 06	B. altri	»	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	92,25 (b)	14
ex 02.05	01	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	100,15	
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	»	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	100,15 (b)	18
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili:								
	11	- conserve di volatili con ossa	»	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	76,90 (b)	21
	13	- conserve di volatili senza ossa	»	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40	192,30 (b)	21
	14	- preparazioni a base di carni di volatili .	»	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	165,50 (b)	21

(*a*) Se presentati/*e* sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/*e*, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/*e* il cui tipo di presentazione più si avvicina. Se il tipo di presentazione è *simile a due o tre* tipi di presentazione indicati, sono assimilati/*e* a quelli/*e* del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(*b*) L'ammontare *del prelievo non* può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.

(*d*) Se originari da Polonia, Romania e Ungheria, *si applica* un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma. **Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento** di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(*e*) Se originarie da Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(*f*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 171,85 per chilogramma.

(*g*) Ai « dorsi; colli; dorsi con colli », si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(2434)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scioglimento dell'Amministrazione ordinaria e nomina del commissario ministeriale del Consorzio di miglioramento fondiario « Piane di Filecchio », con sede in Coreglia Antelminelli (Lucca).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 18643, in data 10 aprile 1967, ai sensi dell'art. 66 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è stata sciolta l'Amministrazione ordinaria del Consorzio di miglioramento fondiario « Piane di Filecchio », con sede in Coreglia Antelminelli (Lucca) ed è stato nominato commissario ministeriale dell'Ente il dottor Oscar Borelli.

(4039)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1965, registro n. 11, foglio n. 208, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla Cooperativa agricola « La Bella Donna » di Roma, avverso il decreto del prefetto della provincia di Roma 30 dicembre 1963, n. 150009, concernente la denegata concessione alla Cooperativa ricorrente di Ha. 30 di terreno in località « Monti Sallustri » di proprietà del Pio Istituto Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma.

(3927)

Avvisi di rettifica

Nel decreto ministeriale 21 dicembre 1966 « Delimitazione delle zone, in provincia di Taranto, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dell'autunno 1966 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 marzo 1967, n. 80, pag. 1666, dove è scritto « Comune di Castellaneta, per le località ... Cozzo, Fontanelle » deve leggersi « Comune di Castellaneta per le località ... Cozzo, Fontanella ... » dove è scritto « Comune di Martina Franca, per le località ... Carvalò, Sciuco ... » deve leggersi « Comune di Martina Franca, per le località ... Carvalò, Soiuco ... ».

(4051)

Nel decreto ministeriale 21 dicembre 1966 « Delimitazione delle zone, in provincia di Vicenza, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dell'autunno 1966 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 marzo 1967, n. 80, pag. 1670, dove è scritto « Comune di Caldogno, per le località ... Casa Amaglio, Cresile ... » deve leggersi « Comune di Caldogno, per le località ... Casa Amaglio, Cresole ... ».

(4052)

Nel decreto ministeriale 21 dicembre 1966 « Delimitazione delle zone, in provincia di Brescia, nella quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dell'autunno 1966 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° aprile 1967, n. 82, pag. 1709, dove è scritto « Comune di Losine per le località ... Fandise », deve leggersi « Comune di Losine per le località ... Fandrise ».

(4069)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 5,50 % Serie ordinaria; 5,50 % Serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno » - emissione 1963 e 1964; 6 % Serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno » - emissione 1964 3ª, 4ª e 5ª emissione; 6 % Serie speciale Novennale.

Si notifica che il giorno 15 maggio 1967, con inizio alle ore 9, presso la sede dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, via Quintino Sella n. 2, Roma, si procederà alle sottoindicate operazioni:

a) *in ordine alle obbligazioni* 5,50 % *Serie ordinaria:*

estrazione a sorte di:

n. 793 titoli di L. 25.000
» 10.057 titoli di L. 50.000
» 8.336 titoli di L. 500.000
» 1.150 titoli di L. 1.000.000
» 7 titoli di L. 5.000.000

in totale n. 20.343 titoli per il complessivo valore nominale di L. 5.875.675.000;

b) *in ordine alle obbligazioni* 5,50 % *Serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »:*

1) emissione 1963:

estrazione a sorte di:

n. 80 titoli di L. 50.000
» 124 titoli di L. 500.000
» 454 titoli di L. 1.000.000

in totale n. 658 titoli per il complessivo valore nominale di L. 520.000.000;

2) emissione 1964:

estrazione a sorte di: n. 104 titoli di L. 1.000.000 per il valore nominale di L. 104.000.000;

c) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *Serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »:*

1) emissione 1964:

estrazione a sorte di:

n. 60 titoli di L. 50.000
» 100 titoli di L. 500.000
» 200 titoli di L. 1.000.000

in totale n. 360 titoli per il complessivo valore nominale di L. 253.000.000;

2) 3ª emissione:

estrazione a sorte di: n. 432 titoli di L. 1.000.000 per il valore nominale di L. 432.000.000;

3) 4ª emissione:

estrazione a sorte di:

n. 115 titoli di L. 50.000
» 201 titoli di L. 1.000.000

in totale n. 316 titoli per il complessivo valore nominale di L. 206.750.000;

4) 5ª emissione:

estrazione a sorte di:

n. 43 titoli di L. 50.000
» 180 titoli di L. 500.000
» 124 titoli di L. 1.000.000

in totale n. 347 titoli per il complessivo valore nominale di L. 216.150.000;

d) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *Serie speciale Novennale:*

estrazione a sorte di:

n. 5 titoli di L. 50.000
» 15 titoli di L. 500.000
» 223 titoli di L. 1.000.000
» 38 titoli di L. 5.000.000
» 5 titoli di L. 10.000.000

in totale n. 286 titoli per il complessivo valore nominale di L. 470.750.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva comunicazione verranno pubblicati i numeri dei titoli estratti.

Roma, addì 20 aprile 1967

Il direttore generale: VENTRIGLIA

(4460)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso per esami e per titoli a un posto di ricercatore in prova nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche presso il Centro di studio per la chimica applicata in Genova.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Dispone:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami e per titoli a un posto di ricercatore in prova (ex coefficiente di stipendio 309), nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, presso il Centro studio per la chimica applicata in Genova.

Art. 2.

I candidati devono possedere alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, di cui all'art. 4 del presente bando, i seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in chimica, il chimica industriale o in ingegneria chimica;

2) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) godimento dei diritti politici;

4) età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 40.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

a) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, fino al limite ulteriore di anni 45;

b) di quindici anni per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per tutte le altre categorie assimilate di mutilati ed invalidi.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª categoria e alla 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

c) di cinque anni per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro il quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo la entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Sono salve le altre elevazioni del limite di età previste dalle leggi vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, e per quello di ruolo e non di ruolo in servizio presso il Consiglio nazionale delle ricerche.

5) buona condotta;

6) idoneità fisica all'esercizio della ricerca scientifica, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita sanitaria di controllo.

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico (art. 2, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la pubblica Amministrazione (art. 2, quinto comma, del citato testo unico).

Il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche con proprio decreto motivato esclude dal concorso o dalla nomina coloro che non sono in possesso dei prescritti requisiti di cui innanzi.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400, deve essere rivolta al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Nella domanda ciascun candidato deve indicare:

il nome e il cognome;
la data ed il luogo di nascita;
il luogo di residenza;
il tipo di laurea di cui sia in possesso.

Nella domanda ciascun candidato deve altresì dichiarare:

gli eventuali titoli che diano diritto all'elevazione del limite massimo di età stabilito nel bando;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

di non aver riportato condanne penali (in caso positivo dichiarare le condanne stesse, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e di non aver pendenti a suo carico procedimenti penali;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dal penultimo comma del precedente art. 2 del présente bando.

Nella domanda, deve, inoltre risultare ben chiaro l'indirizzo al quale chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso cui partecipa.

La firma che il candidato apporrà di proprio pugno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui il candidato stesso risiede; per i dipendenti statali e del Consiglio nazionale delle ricerche è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, istituto o centro di studio, nel quale prestano servizio.

Art. 4.

Le domande di ammissione, corredate di tutti i titoli che i candidati intendono produrre ai fini della relativa valutazione, devono pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze n. 7, Roma, entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande, i titoli e qualsiasi altro documento concernente il concorso di cui al presente bando, devono essere inoltrati per via postale con raccomandata. L'Amministrazione non risponde dei documenti che pervengano con altro mezzo.

La data della presentazione delle domande e degli allegati titoli sarà accertata dal bollo a calendario apposto dal competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il ritardo nell'arrivo della domanda quale ne sia la causa pure se non imputabile al candidato, e anche se essa domanda sia stata consegnata in tempo utile agli uffici postali, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 5, n. 2, del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1167.

Essa dispone complessivamente di 100 punti, dei quali 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli, nonchè di 15 punti supplementari per i titoli militari e le benemerenze di cui al n. 4) della tabella allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132. Il numero dei punti da assegnare ai concorrenti non può superare il limite massimo di 100.

Nella sua prima adunanza, la Commissione ripartisce i punti tra le singole prove di esame di cui all'articolo seguente e determina, altresì, i punteggi da attribuire ai titoli.

Art. 6.

Gli esami comprendono due prove scritte e una prova orale, vertenti sul programma indicato nell'allegato *A*.

Per le prove scritte i candidati avranno a disposizione otto ore di tempo.

Art. 7.

I titoli che il candidato intenda far valere agli effetti del presente concorso devono essere prodotti unitamente alla domanda di ammissione con le modalità e nel termine stabiliti dal precedente art. 4.

Scaduto il termine anzidetto, non saranno accettati titoli o pubblicazioni, o parte di questi, nè saranno consentite integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni.

Il candidato deve elencare i titoli presentati, dopo averli numerati in ordine progressivo, su un apposito foglio da allegare alla domanda di ammissione.

I titoli sono valutati prima dell'espletamento delle prove scritte.

Compiuta la valutazione dei titoli, la Commissione attribuisce, entro il limite dei 100 punti di cui al secondo comma del precedente art. 5, il punteggio riservato ai titoli supplementari; da un minimo di 1 ad un massimo di 15.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti, rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il certificato di laurea, redatto su carta da bollo da L. 400, deve necessariamente attestare il punteggio finale.

Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Per l'assegnazione del punteggio previsto per i titoli supplementari valgono le seguenti norme:

a) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta da bollo da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, devono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni, in bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo, da L. 400, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Art. 8.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma o in Genova.

I candidati riceveranno tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora, nonchè dei locali, fissati per le medesime.

Per essere ammessi a partecipare alle suddette prove i concorrenti sono tenuti ad esibire, a esclusione di altri, uno dei seguenti documenti di riconoscimento debitamente aggiornati:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

Il conseguimento nella prova scritta e nella prova pratica del 6/10 del punteggio assegnato a norma del precedente art. 5, comma terzo, è condizione di ammissione alla prova orale.

Tutti gli esami si ritengono superati se è stata raggiunta una votazione complessiva di almeno 52,50/75 e se in ciascuna delle prove non è stato riportato un voto inferiore ai 6/10 del punteggio assegnato ai sensi del testè citato art. 5, comma terzo.

Art. 9.

Hanno diritto all'inclusione nella graduatoria generale di merito degli idonei i candidati che hanno superato le prove di esame raggiungendo la votazione di almeno 52,50/75 ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo, e conseguano, nell'ambito del punteggio di cui al secondo comma dell'art. 5, la votazione complessiva per titoli ed esami di almeno 70/100.

Nella formazione della anzidetta graduatoria di merito, nei casi di parità di punteggio i candidati saranno collocati secondo l'ordine di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La Commissione provvede alla formazione della graduatoria dei vincitori comprendendovi, per ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i candidati già inclusi nella graduatoria degli idonei.

Nella formazione della predetta graduatoria dei vincitori sarà tenuto altresì conto delle riserve di posti stabilite dall'articolo 7 della legge 5 marzo 1963, n. 367, e dall'art. 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in favore degli invalidi di guerra ed assimilati e degli invalidi per servizio, che abbiano conseguito il punteggio minimo di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

A differenza dei requisiti di ammissione al concorso (i quali, a norma del precedente art. 2, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande), i requisiti che diano titolo a particolari benefici (e non a punteggio) agli effetti dell'inclusione nella graduatoria dei vincitori (ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 9) e alla preferenza per i casi di parità di merito (ai sensi del secondo comma dello stesso articolo), anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati prima della formazione delle graduatorie anzidette.

A tal fine gli aventi diritto all'inclusione nella graduatoria generale degli idonei, di cui al primo comma del precedente art. 9, dovranno, nel termine perentorio di giorni venti a partire da quello in cui avranno ricevuto apposita comunicazione del conseguimento della idoneità nel concorso, presentare al Consiglio nazionale delle ricerche (piazzale delle Scienze, 7, Roma) i documenti che diano titolo a particolari benefici agli effetti della inclusione nella graduatoria dei vincitori o alla preferenza nei casi di parità di merito.

A meno che detti documenti non siano stati già prodotti agli effetti della valutazione dei titoli a norma del precedente art. 7, essi devono pervenire per via postale con raccomandata; saranno accompagnati da un elenco in carta libera e numerati in ordine progressivo.

Non saranno consentite tardive integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni anche parziali dei documenti suddetti.

Valgono, per la richiesta documentazione, in aggiunta a quelle riportate nel citato art. 7, le seguenti norme:

a) i reduci della deportazione devono presentare apposita attestazione in carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza;

b) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra

1940-1943 o della guerra di liberazione e della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, nonchè tutti i mutilati ed invalidi appartenenti a categorie assimilate alle precedenti, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

c) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma devono produrre il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

d) i mutilati ed invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello *69-ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o degli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono documentare la loro qualità, negli stessi modi indicati per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali. di cui all'art. 2. terzo comma. della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli orfani di madre deceduta per fatti di guerra (legge 23 febbraio 1960, n. 92) devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

g) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente comma, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono esibire un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

h) gli orfani dei caduti per servizio devono produrre un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta da bollo da lire 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 400.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal Ministero dell'Africa italiana;

m) i profughi giuliani e dalmati, che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, devono esibire una attestazione rilasciata in carta bollata da L. 400 dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati;

n) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

o) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza in data non anteriore a quella del presente bando;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera o) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 11.

La graduatoria di cui al precedente art. 9 è approvata con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato, con lettera raccomandata, a far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, Roma, nel termine di giorni trenta dalla data della lettera stessa, a pena di decadenza, i seguenti documenti comprovanti il possesso dei requisiti di ammissione:

a) originale o copia autentica del diploma di laurea di cui al n. 1) del precedente art. 2. Sono esonerati dal produrre detto documento coloro il cui titolo di studio sia giacente presso questa od altra Amministrazione agli effetti della partecipazione a concorsi od esami di Stato, eventualmente in corso di espletamento. Essi devono, però, indicare su foglio in carta libera l'Ufficio o l'Amministrazione presso cui il titolo stesso si trova.

Quando il diploma non sia ancora stato rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

b) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

c) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego per il quale ha concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge del 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto la capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro, nonchè alla sicurezza degli impianti;

d) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

e) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine;

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal n. 4) del precedente art. 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza o precedenza agli effetti dell'inclusione nelle graduatorie;

f) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

g) documento militare;

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbono prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica): copia od estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400, rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto; certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 11.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti:

1) la copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 400 di data non anteriore al bando con le note dell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) il titolo di studio di cui sopra sub *a*).

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa), possono presentare soltanto i seguenti documenti:

titolo di studio di cui sopra sub *a*);
certificato di cittadinanza italiana;
certificato generale del casellario giudiziale;
certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra prescritti, sempre che essi possano esaurientemente attestare i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 12.

Il vincitore del concorso sarà con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche nominato ricercatore straordinario ed assunto in prova per un periodo di due anni.

Egli dovrà prendere servizio presso il Centro di studio per la chimica applicata, in Genova, alla data stabilita nel decreto di cui al precedente comma, pena la decadenza dalla nomina.

Compiuto il biennio di prova i ricercatori straordinari conseguono la nomina in ruolo in qualità di ricercatori ordinari con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, previo giudizio favorevole della Giunta amministrativa del Consiglio stesso fondato sulla relazione del direttore del Centro di studio per la chimica applicata.

In caso di giudizio sfavorevole il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

Ai ricercatori straordinari che cessano in tal modo dal servizio spetta una indennità pari a quattro mensilità del trattamento economico del periodo di prova.

Roma, addì 21 marzo 1967

Il presidente: CAGLIOTI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Le prove scritte e la prova orale del concorso verteranno su uno o più dei seguenti argomenti:

Termodinamica e Cinetica chimica applicata:

Principi generali della Termodinamica, funzioni di stato, applicazioni ai sistemi chimici - studio degli equilibri - termodinamica dei sistemi irreversibili - termodinamica delle fasi solide - criterio di stabilità e di coesistenza delle fasi - miscugli binari e ternari - miscugli ideali, regolari e reali.

Cinetica generale e cinetica applicata all'Ingegneria chimica - catalisi e catalizzatori - cinetica chimica con trasporto di materia - cinetica nei vari tipi di reattori industriali - principi di Ingegneria chimica nei processi catalitici.

Elettronica e quantistica:

Principi della teoria dei quanti, meccanica quantistica - meccanica ondulatoria - applicazioni chimiche - statistiche classiche statistiche quantiche - gli atomi e le molecole - il legame chimico - teoria elettronica dei metalli - conduttori - semiconduttori e coibenti - teorie dei dielettrici - applicazioni della teoria degli orbitali molecolari alla Chimica inorganica e organica.

Spettroscopia molecolare:

Spettri ultrarossi ed ultravioletti - tecniche sperimentali - classificazione assegnazione delle bande - calcolo delle frequenze - teoria dei gruppi - simmetria e spettri molecolari - calcolo delle funzioni termodinamiche da dati spettroscopici.

Chimica e Chimico-fisica applicata dei metalli e delle leghe:

Caratteristiche di impiego - tecnologie dei metalli.

Leghe non ferrose, leghe leggere, acciai ordinari e speciali - leghe per alte temperature.

Il problema dell'acqua:

Struttura dell'acqua liquida e solida, teorie classiche e moderne - coefficiente di struttura.

Aspetto elettrochimico dell'acqua ed applicazioni.

Tecnologie delle acque - Il problema della desalinazione delle acque.

Cenni sulle teorie delle soluzioni acquose di elettroliti.

I materiali cementati:

Studio termodinamico e tecnico dei vari sistemi - considerazioni pratiche - l'acqua nei cementi Portland, teorie moderne della presa e dell'indurimento.

I materiali ceramici:

Basi teoriche - le ceramiche classiche - i prodotti ceramici moderni e loro generali applicazioni - materiali composti - moderni indirizzi nel campo dei materiali ad alta resistenza meccanica.

I materiali magnetici - classici e moderni - *i materiali dielettrici*.

(3559)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esame a sei posti di preside negli istituti professionali alberghieri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media;

Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, recante norme sullo statuto dei presidi negli istituti medi;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, recante norme sulla nomina dei capi d'istituto;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165 sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria;

Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303, recante norme sul servizio prestato nei ruoli speciali transitori del personale insegnante;

Vista la legge 25 maggio 1962, n. 545;

Vista la legge 14 novembre 1962, n. 1615;

Visto l'art. 18 dei decreti del Presidente della Repubblica istitutivi degli istituti professionali alberghieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, contenente la modifica dell'art. 18 dei decreti presidenziali istitutivi di istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esame a sei posti di preside negli istituti professionali alberghieri.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso di cui sopra:

a) i professori ordinari muniti di laurea degli istituti professionali alberghieri per il commercio e femminili i quali abbiano almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario, effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

Alle medesime condizioni possono partecipare i professori di materie non tecniche titolari di istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e le attività marinare, che siano in possesso di laurea diversa da quella che ammette ai concorsi a preside negli istituti di titolarità;

b) per un quinto dei posti, i presidi di ruolo delle scuole tecniche commerciali e i presidi delle scuole secondarie di 1° grado già appartenenti al soppresso ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale, che in possesso di laurea, abbiano almeno un quadriennio di anzianità come presidi e abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per una cattedra negli istituti tecnici commerciali, per geometri e femminili;

c) i presidi di ruolo delle scuole tecniche commerciali che, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 29 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, dimostrino di essere stati in possesso alla data di entrata in vigore del citato decreto del requisito di promuovibilità previsto dall'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680.

Al concorso non è ammesso il personale appartenente al ruolo dei presidi di 1ª categoria. Il requisito di professore o di preside di 2ª categoria deve essere posseduto sia alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande che alla data di nomina.

Art. 3.

Sono valutati, ai fini del concorso di cui al presente decreto, i seguenti titoli:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole statali;

b) titoli di studio e di cultura.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra o alla lotta per la liberazione. L'esame consisterà in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

Art. 4.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo le modalità stabilite nel successivo art. 5, deve pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione professionale - Divisione 2ª, entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di presentazione della domanda e dei titoli è attestata dal bollo di arirvo al Ministero.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso. I candidati ammessi al concorso e chiamati a sostenere la prova di esame (colloquio) dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Decade dal diritto di sostenere la prova di esame-colloquio il candidato che non si presenti nel giorno e nell'ora a lui assegnati, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi, che dovranno essere subito comunicati ed opportunamente comprovati, in tal caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alle prove può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

Art. 5.

Nella domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 400, gli aspiranti dovranno indicare:

a) nome e cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della nomina nel ruolo ordinario nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli, o per soli titoli o per passaggio dai ruoli speciali transitori, o da scuola pareggiata o per assunzione senza concorso;

f) data di promozione ad ordinario;

g) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per tutta la durata del concorso.

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati:

1) diploma di laurea, in originale, o in copia autentica;

2) certificato del voto di laurea, quando questo non risulti dal diploma;

3) copia dello stato di servizio civile rilasciato dal competente provveditore agli studi, in carta legale, aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

4) certificato rilasciato dai competenti capi d'istituto attestanti il possesso dei requisiti di servizio necessari per l'ammissione al concorso; nonchè le qualifiche attribuite;

5) certificato di idoneità in concorso a cattedre rilasciato dal competente ufficio concorsi scuole medie del Ministero limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, lettera *b*), del presente decreto;

6) un breve curriculum del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa nonchè dell'attività didattica e culturale svolta;

7) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse;

8) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni, che debbono essere presentate in unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

9) un elenco, in duplice copia, dei titoli (di studio, di servizio e culturali) e di ogni altro documento presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli di servizio, di studio e di cultura, debbono essere adeguatamente documentati.

La restituzione dei titoli e dei documenti presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinuncia alla partecipazione al concorso o, qualora abbiano sostenuto la prova e non risultino inclusi nelle graduatorie di merito, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito del concorso.

Art. 6.

I vincitori che rinunzieranno alla nomina o che non raggiungeranno la sede entro il termine loro assegnato saranno dichiarati decaduti da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 gennaio 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1967
Registro n. 19 Pubblica istruzione, foglio n. 19

(3888)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Riccione (Forlì).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 9 agosto 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Riccione (Forlì);

Visto il decreto ministeriale in data 13 marzo 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Riccione, nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	Costanzo dott. Giuseppe	punti	86,45	su 132
2.	Amadasi dott. Enzo	»	84,53	»
3.	Pieschi dott. Antonio	»	84,45	»
4.	Bellizzi dott. Francesco	»	84,18	»
5.	Schlitzer dott. Pasquale	»	82,96	»
6.	Tognocchi dott. Candido	»	82,33	»
7.	Caruso dott. Antonio	»	79,58	»
8.	Grimaldi Sisto Antonio	»	79,52	»
9.	Bianchetti dott. Vittorio	»	79,11	»
10.	Tovagliari dott. Celso	»	79 —	»
11.	Ruggieri dott. Angelantonio	»	77,95	»
12.	Ferruzza dott. Antonino	»	77,57	»
13.	Fuscà dott. Cesare	»	75,78	»
14.	Mistrangelo dott. Pio	»	75.60	»
15.	Fedele dott. Antonino	»	75,50	»
16.	Finarelli dott. Arnaldo	»	72,42	»
17.	Marceca dott. Ignazio	»	75,27	»
18.	Montefusco dott. Gerardo	»	75 —	»
19.	Coverlizza dott. Mario	»	74,72	»
20.	Panvini dott. Giuseppe, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	74,27	»
21.	Piccoli dott. Bruno	»	74,27	»
22.	Albano dott. Benedetto	»	74,19	»
23.	De Palma dott. Luigi	»	73,90	»
24.	Dell'Isola dott. Erasmo	»	73,43	»
25.	Salzano dott. Antonio	»	73 —	»
26.	Fiora dott. Sergio	»	72,56	»
27.	Gioia dott. Giacomo	»	72,47	»
28.	Vernuccio dott. Giovanni	»	72,35	»
29.	Casale dott. Umberto	»	72,22	»
30.	Verga dott. Vincenzo	»	72,16	»
31.	Scandaliato dott. Gaspare	»	72,13	»
32.	Dal Fior dott. Domenico	»	72,10	»
33.	Pace dott. Domenico	»	71,95	»
34.	Cacciotti Sergio	»	71,58	»
35.	Scolari dott. Giovanni	»	71,18	»
36.	Spani dott. Tommaso	»	71,06	»
37.	Pittà dott. Giuseppe	»	70,96	»
38.	Vaccarella dott. Giuseppe	»	70,08	»
39.	Petronio Bartolomeo	punti	70 —	su 132
40.	Bonini Celso	»	69,95	»
41.	Bartelloni dott. Manlio	»	69,86	»
42.	Mastrangelo Domenico	»	69,80	»
43.	Sacchitelli dott. Mario	»	69,93	»
44.	Milano Vito	»	69 —	»
45.	Lisi dott. Antonio	»	69,98	»
46.	Preteroti Bruno	»	68,66	»
47.	Cavalieri dott. Leovigildo	»	68,57	»
48.	Suglia dott. Nicola	»	68,27	»
49.	Gasponi Vittorio	»	68,10	»
50.	Tricomi Quintino	»	67,50	»
51.	Caizzi Gaetano	»	67,33	»
52.	Bartolomei Adelmo	»	66,87	»
53.	Salani dott. Aroldo	»	66,63	»
54.	Caselgrandi Felice	»	66,50	»
55.	Flacco Fioravante	»	66,24	»
56.	Iannelli Andrea	»	66,04	»
57.	Pastore dott. Ettore	»	65,81	»
58.	Vitale Francesco	»	63,83	»
59.	Bruschi dott. Vinicio	»	63,64	»
60.	Rollone Eusebio	»	62,50	»
61.	Pulli dott. Italo	»	62,40	»
62.	Dedoni dott. Livio, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	60,66	»
63.	Perruggino Giovanni	»	60,66	»
64.	Boianelli dott. Fernando	»	59,73	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(3939)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione di un membro delle Commissioni esaminatrici per le qualifiche di ufficiale navale e ufficiale macchinista per il concorso pubblico a complessivi centotrentaquattro posti di varie qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1966, n. 273, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1966, registro n. 49 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 310, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi centotrentaquattro posti per varie qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 26/P.2.1.1. in data 9 aprile 1966, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

In accoglimento della proposta avanzata in data 7 marzo 1967;

Delibera:

L'ispettore capo Lodoli dott. ing. Giuseppe, è nominato membro delle Commissioni esaminatrici per le qualifiche di ufficiale navale e ufficiale macchinista per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione dell'ispettore capo superiore Fernandez dott. ing. Francesco, impossibilitato a proseguire gli incarichi inerenti al servizio delle navi traghetto.

Roma, addì 22 marzo 1967

Il direttore generale: FIENGA

(4207)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 5170 del 5 agosto 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1963;
Visto il decreto n. 5171 del 5 agosto 1966, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle sedi ai vincitori del medesimo concorso;
Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Civitanova del Sannio e di Vastogirardi (2ª sede) hanno rinunziato alle sedi loro assegnate;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il combinato disposto degli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Iannone Isidoro è dichiarato vincitore della condotta del comune di Civitanova del Sannio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Campobasso, addì 10 aprile 1967

p. *Il medico provinciale*: MUSACCHIO

(4212)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Verona.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 65.1087/28 del 25 marzo 1966, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1965;
Considerata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice, essendo scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso;
Viste le proposte pervenute da parte del Ministero della sanità, della prefettura di Verona, dell'Ordine dei veterinari della provincia di Verona e dei Comuni interessati;
Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 47 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1965, si compone come segue:

Presidente:
Brighenti dott. Manfredo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
Fontana dott. Nereo, direttore di sezione presso la prefettura di Verona;
Meschini dott. Stelio, veterinario provinciale capo del Ministero della sanità;
Montroni prof. Luigi, direttore dell'Istituto di anatomia patologica e patologia generale medica veterinaria dell'Università di Bologna;
Seren prof. Ennio, direttore dell'Istituto di clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;
Flangini dott. Renato, veterinario condotto.

Segretario:
Sollecchia dott. Luigi, consigliere del Ministero della sanità.

Gli esami di concorso avranno luogo in Verona, non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Verona, della prefettura di Verona e dei Comuni interessati.

Verona, addì 25 marzo 1967

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

(3899)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NUORO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti in data 20 dicembre u. s., n. 3223 e 3227 con i quali è stata approvata, rispettivamente, la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso per posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Nuoro al 30 novembre 1964, bandito con decreto n. 280 del 14 febbraio 1965;
Ritenuta la necessità di procedere alla ulteriore assegnazione della condotta di Urzulei-Talana, resasi disponibile per intervenuta rinuncia dei precedenti assegnatari;
Vista la dichiarazione di accettazione della condotta vacante fatta pervenire dal dott. Loriga Sebastiano Salvatore;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modicato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Loriga Sebastiano Salvatore, residente a Sassari, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Urzulei-Talana.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 4 aprile 1967

Il veterinario provinciale: MASULLO

(4029)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.